



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice, dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2007/2005 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2005, trattenuta in decisione con provvedimento del 121/03/2023 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa

DA

Società Di Pace Srl, C.F. 1426190631, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Manzo Giampiero e Ruscito Rosanna, giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Di Lorenzo Pietro in Vallo della Lucania alla via Cetrangolo n. 10

ATTORE

CONTRO

La Greca Angelo, quale titolare dell'omonima impresa di lavori edili-idraulici-elettrici e pitturazione, C.F. 02520650652, rappresentato e difeso dall'Avv. Casale Roberto, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Omignano Scalo alla via Nazionale n. 280

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Di Pace Srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 331/2005, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 10.08.2005 su richiesta di La Greca Angelo, quale titolare dell'omonima impresa di lavori edili-idraulici-elettrici e pitturazione, e notificato in data 05.09.2005, con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma di euro 29.124,88, oltre interessi, al tasso legale dalla scadenza del credito fino al soddisfo, ed oltre alle spese della procedura monitoria liquidati in euro 470,00 per diritti, euro 240,00 per onorario avvocato, euro 178,00 per spese, oltre IVA e CNAP come per legge.



La società opponente esponeva che con contratto stipulato in data 02.09.1999 assumeva in appalto dalla Congregazione delle Suore Scolastiche di Nostra Signora l'esecuzione dei lavori di "restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed adeguamento degli impianti alle normative di legge, di un'ala della Casa Generalizia sita in Roma Via Stazione Aurelia 95, di proprietà della Congregazione delle Suore Scolastiche di Nostra Signora"; che con successivo contratto n. 010/99, la medesima opponente affidava in subappalto congiuntamente alle ditte individuali Cortigia Sergio, Cammarota Giuseppe e La Greca Angelo, l'esecuzione dei lavori come descritti all'art. 3 del contratto n. 010/99; che ai sensi dell'art. 4 del contratto n. 010/99 "il costo complessivo a corpo per l'opera appaltata, finita e certificata è di lire 800.000.000 (ottocento milioni) detto prezzo è comprensivo di materiali, mano d'opera e trasporti"; che per l'esecuzione di tali lavori, l'attrice corrispondeva complessivamente alle ditte Cortigia Sergio, Cammarota Giuseppe e La Greca Angelo un importo pari a lire 940.650.804; che tuttavia in data 20.07.2005, La Greca Angelo, in qualità di titolare dell'omonima ditta, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo affermando di essere creditore verso la società Di Pace Srl dell'importo di euro 29.124,88, portato dalla fattura n. 1 del 27.6.2005; che tale fattura non era stata comunicata all'odierna opponente, la quale ne veniva a conoscenza soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo in tale sede opposto; che, ad ogni modo, l'art. 19 del contratto citato conteneva una clausola compromissoria in virtù della quale le parti devolvevano la cognizione delle controversie ad un Collegio Arbitrale; che il Tribunale adito era anche territorialmente incompetente, posto che l'obbligazione era sorta a Roma, dove doveva eseguirsi, e che la sede legale dell'opponente era Napoli; che, ad ogni modo, nel contratto le parti determinavano Napoli quale Foro competente; che le ulteriori lavorazioni non comprese nel progetto originario, ritenute da La Greca eseguite dalle ditte subappaltatrici, furono ordinate a queste ultime dalla D.L. dell'ente committente e non già dalla società Di Pace Srl, la quale non aveva dunque commissionato alle ditte subappaltatrici ulteriori lavori; che la medesima Di Pace Srl vantava un maggior credito verso le ditte subappaltatrici e pro quota verso La Greca Angelo in ragione delle penali applicabili a queste ultime per il ritardo nel quale le stesse erano incorse nella ultimazione dei lavori; che, in base alle disposizioni contrattuali, i lavori subappaltati dovevano essere ultimati entro 120 giorni a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, ovvero il 29/10/1999, mentre – per stessa ammissione del ricorrente – erano stati ultimati il 31/07/2003; che, per l'effetto, la somma a titolo di penale ammontava a complessivi euro 321.494,80.

Tanto premesso in fatto, la società Pace Srl concludeva in via preliminare di respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; sempre in via preliminare di dichiarare la nullità e la inefficacia del decreto ingiuntivo giusta clausola compromissoria art 19 del contratto sottoscritto tra la medesima e La Greca Angelo; in via subordinata




di dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale civile di Napoli e per gli effetti dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto; in via del tutto gradata e nel merito dichiarare fondata l'opposizione e per gli effetti revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero estinto per compensazione con il maggior credito vantato dalla medesima società Di Pace Srl. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di lite.

Si costituiva tardivamente La Greca Angelo, quale titolare dell'omonima impresa di lavori edili, istando per il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Nello specifico, lamentava che la clausola dell'art. 19 del contratto n. 010/99 sopra citato era stata posta in violazione degli artt. 108 e 111 Cost., in quanto, nel devolvere le controversie alla Corte Arbitrale della Camera di Commercio di Napoli, si prevedeva che due arbitri venivano nominati dalle parti mentre il terzo arbitro doveva essere nominato dal Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Napoli (di cui l'opponente fa parte), ovvero "un collega, paesano e amico del sig. Di Pace Giuseppe, amministratore unico della società opposta, con palese violazione dell'autonomia e imparzialità dell'arbitro"; ancora che tale clausola era nulla per assoluta indeterminatezza della persona fisica che doveva assumere le vesti di arbitro, essendo il conferimento delle funzioni arbitrali riferito ad una persona giuridica quale l'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Napoli; inoltre che tale clausola aveva natura vessatoria e pertanto ai sensi dell'art. 1341 c.c. doveva essere specificatamente approvata con la c.d. doppia sottoscrizione; che l'eccezione di incompetenza territoriale doveva ritenersi come non proposta, in quanto parte opponente non aveva assolto al proprio onere di indicare specificamente il giudice competente, in quanto indicava sia il foro di Roma che il foro di Napoli; che, invece, essendo l'obbligazione sorta in Acciaroli di Pollica e che l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio andava eseguita al domicilio del creditore, cioè Pollica, *il forum destinatae solutionis* era Vallo della Lucania visti gli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.; che, inoltre non era vero che la società Di Pace Srl aveva corrisposto all'opposta la somma di lire 940.000.000, oltre a sostenere il costo dei materiali, bensì aveva corrisposto la somma di lire 89.333.000; che, del pari, non era vero che le ulteriori lavorazioni erano state commissionate dalla D.L. all'opposta, in quanto i rapporti intercorrevano tra la D.L. e la società Di Pace Srl e tra quest'ultima e la società opposta; che il ritardo nella esecuzione dei lavori era imputabile alla Di Pace Srl, ovvero alla necessità di ulteriori lavori non previsti ed eseguiti dalla ditta di La Greca sempre su commissione dell'opponente. Il tutto con condanna della società opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di giustizia da distrarsi.

Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa proseguiva a mezzo istruttoria documentale e dichiarativa, e giungeva innanzi allo scrivente magistrato





solo all'udienza del 7 marzo 2023, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda va accolta per i motivi che seguono.

Occorre preliminarmente vagliare la clausola inserita nel contratto di subappalto n. 010/1999 intercorso tra le parti del presente giudizio, inserita all'art. 19 e che recita testualmente *“19.2 Le parti si obbligano a non rivolgersi al giudizio di alcun Tribunale. 19.3 Tutte le problematiche connesse al presente contratto devono essere risolte e regolate dalle Parti in via amichevole. 19.4 Nel caso in cui non possa risolversi in via amichevole, la vertenza sarà affidata unicamente all'esame e soluzione della Corte Arbitrale della Camera di Commercio di Napoli. Gli Arbitri saranno tre; due nominati dalle Parti e uno nominato dal Presidente dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) di Napoli.”*

Trattasi di una clausola compromissoria di cui parte opponente ha invocato l'operatività; diversamente, parte opposta ne ha contestato l'invalidità.

Giova evidenziare, in via generale, che l'arbitrato è lo strumento attraverso il quale le parti sottraggono al giudice ordinario la risoluzione di una determinata controversia per rimetterla a privati. In questo senso, esso rappresenta un percorso alternativo in grado di rispondere alla crescente domanda di giustizia in maniera più flessibile e semplificata. Come sostenuto da recente giurisprudenza, l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo a una questione di giurisdizione (Cass. SU. 24153/2013 e SU 25045/2016).

Nel caso di specie, ci si trova di fronte ad un arbitrato cd. rituale, che ha la propria fonte nella clausola compromissoria, ossia nel negozio giuridico attraverso il quale gli interessati affidano il giudizio ad uno o più arbitri delle controversie che dovessero tra di loro sorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del contratto stipulato (art. 808 c.p.c.; il compromesso è, invece, l'accordo con il quale le parti deferiscono ad arbitri una controversia tra di loro già insorta - art. 807 c.p.c.).

Occorre ora specificare che, se da una parte il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo anche in presenza di una clausola compromissoria, perché la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio, dall'altra, ove sia stata proposta opposizione e, a seguito dell'instaurarsi del procedimento di cognizione, il



debitore eccepisca la competenza arbitrale, cessa la competenza del giudice precedentemente adito, con la conseguenza che va revocato il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 25939/2021 “*In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale*”).

Tanto premesso e provata *per tabulas* la clausola compromissoria caratterizzante il rapporto oggetto del presente giudizio, devono vagliarsi i motivi di nullità della stessa sollevati da parte opposta.

Il primo motivo è fondato sulla dedotta verosimile imparzialità del Collegio Arbitrale (v. art. 19 del contratto cit.), posto che il legale rappresentante della Di Pace Srl era persona vicina al Presidente dell'ANCE. Sul punto, al di là del fatto che tale assunto sia rimasto privo di dimostrazione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24462/2021) si è attestata, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, sull'escludere la nullità della clausola compromissoria che prevedeva che il terzo arbitro fosse nominato dal Presidente dell'ABI, associazione a cui aderiva anche la banca parte della controversia, posto che *La disciplina dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l'arbitrato societario risulta indubbiamente più rigorosa rispetto al diritto comune, non limitandosi a prescrivere che la clausola compromissoria preveda il numero e le modalità di nomina degli arbitri di competenza delle parti, ma disponendo, a pena di nullità, che, nel caso in cui la designazione sia demandata ad un terzo, quest'ultimo debba essere un soggetto estraneo alla società; trattasi però di disciplina speciale che non è consentito estendere all'arbitrato disciplinato dal codice di rito, il quale prevede che nell'ipotesi in cui la clausola compromissoria si traduca nella violazione del principio secondo cui il meccanismo di designazione degli arbitri deve costituire espressione della volontà di tutti i contendenti, l'affidamento della nomina ad un terzo non estraneo alle parti non comporta la nullità del compromesso o della clausola compromissoria, restando la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri garantita dall'operatività dell'istituto della ricsuzione, come disciplinato dall'art. 815 c.p.c.*

Il secondo motivo è, invece, imperniato sulla nullità della clausola per difetto di doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., posto che l'accordo di subappalto sottoscritto dalle parti era da qualificarsi alla stregua di un contratto per adesione, dal contenuto imposto all'appaltatore senza possibilità di trattativa. In via generale, infatti, sia la clausola compromissoria che il compromesso, ove inseriti in contratti-tipo o nelle condizioni generali di contratto, necessitano della specifica approvazione per iscritto, in quanto clausola vessatoria (art. 1341, comma 2 c.c.).



Orbene, quanto all'applicabilità dell'art. 1341 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato con orientamento costante che per invocare il dettato normativo del citato articolo non basta che uno dei contraenti formuli l'intero contenuto del contratto in modo che l'altro contraente debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione, ma occorre che lo schema sia predisposto e le condizioni generali siano fissate per servire ad una serie indefinita di contratti (*ex multis* Cass. civi., nn. 7626/1997, 2294/2001, 2208/2002, 6753/2018 e 20431/2020).

Non possono, dunque, qualificarsi come contratti per "adesione" i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.

Pertanto, ai fini dell'indagine che qui interessa, occorre sin da subito evidenziare che dalla prova testimoniale espletata è emerso unicamente che il testo della convenzione fu predisposto unilateralmente dalla società opponente, senza risultare avvalorata la sua natura standardizzata.

Ed invero, la teste Ruocco Luisa, sentita sul punto, ha riferito che "...una sera nell'anno 1999...eravamo a casa del sig. La Greca Angelo io, mio marito Cortiglia Sergio, La Greca Angelo, la moglie Evelina Bauer ed il sig. Cammarota Giuseppe. In quella occasione arrivò il sig. Di Pace Giuseppe il quale aveva in mano un contratto che fece sottoscrivere a mio marito, al sig. La Greca Angelo e al sig. Cammarota Giuseppe", aggiungendo "...preciso che in quell'occasione le parti hanno parlato solo di lavori che dovevano farsi a Roma.."; più o meno dello stesso tenore sono le dichiarazioni di Evelina Bauer, le quali hanno confermato tale circostanza, seppur in maniera piuttosto generica e poco contestualizzata.

Allo stesso tempo, non appaiono dirimenti, ai fini di una qualificazione del contratto in esame nel senso di un "contratto in serie", i refusi relativi a specifici dati in esso contenuti, i quali rinviavano ad altri affari (ad. es., a pag. 3 veniva menzionato il "cantiere ad Amelia"; a pag. 4 era indicato il nome di Di Bartolomeo Rocco in luogo di Cammarota Giuseppe; a pag. 9 ritorna il riferimento al "Comune di Amelia"): ancora una volta, può unicamente desumersi che la società appaltante si fosse servita di uno schema contrattuale preimpostato che aveva sottoposto agli appaltatori, senza che ciò possa comprovare, con una certa verosimiglianza, la valenza dello stesso a regolamentare "una serie indefinita di affari".

Da tutto quanto evidenziato non può ritenersi applicabile, nel caso di specie, il dettato dell'art. 1341 c.c., conseguendone l'accoglimento della tempestiva eccezione di compromesso; pertanto, il



Giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia in favore degli arbitri, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione agitata dalle parti ed al merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria.

Per quanto attiene la forma del presente provvedimento, si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che la individua nella sentenza, posto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il provvedimento monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 69/2009 (Cass. n. 15579/2019).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori inferiori ai medi vista la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione spiegata dalla Di Pace S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, dichiara la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo n. n. 331/2005 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 10.08.2005, per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta alla cognizione arbitrale;
- 2) Condanna il sig. La Greca Angelo alla rifusione delle spese processuali in favore della Di Pace S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi euro 3.809,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge;
- 3) Pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di c.t.u.

Vallo della Lucania, 15 settembre 2023

Il Giudice

dott.ssa Concetta Serrone

